



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 31 luglio 2024  
(OR. en)

12617/24

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2024/0195(NLE)**

---

---

**UD 150  
BIH 11**

## PROPOSTA

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data:          | 30 luglio 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Destinatario:  | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| n. doc. Comm.: | COM(2024) 335 final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oggetto:       | Proposta di<br>DECISIONE DEL CONSIGLIO<br>relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 2 di tale accordo |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 335 final.

All.: COM(2024) 335 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 30.7.2024  
COM(2024) 335 final

2024/0195 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 2 di tale accordo**

## **RELAZIONE**

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di stabilizzazione e di associazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia-Erzegovina in relazione alla prevista adozione di una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra**

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra<sup>1</sup> ("l'accordo"), mira a sostenere le iniziative della Bosnia-Erzegovina volte a completare la transizione verso un'economia di mercato funzionante. L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2015.

#### **2.2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione**

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 115 dell'accordo può formulare raccomandazioni e prendere decisioni. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti.

#### **2.3. L'atto previsto del consiglio di stabilizzazione e di associazione**

Nella prossima riunione o mediante scambio di lettere il consiglio di stabilizzazione e di associazione è chiamato ad adottare una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi delle prove dell'origine rilasciate elettronicamente ("l'atto previsto").

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>2</sup> ("la convenzione") ha convenuto di attuare le norme rivedute<sup>3</sup> ("le norme di origine transitorie") della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione delle norme rivedute della convenzione.

Dal 1° settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme transitorie, anche fra l'UE e la Bosnia-Erzegovina.

L'obiettivo delle norme di origine transitorie è introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci e creare la possibilità di utilizzare prove dell'origine rilasciate elettronicamente e/o presentate elettronicamente.

L'UE e la Bosnia-Erzegovina hanno convenuto di applicare le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 2 dell'accordo per quanto riguarda le prove

---

<sup>1</sup> GU L 164 del 30.6.2015, pag. 2.

<sup>2</sup> GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

<sup>3</sup> GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1.

dell'origine rilasciate elettronicamente; occorre pertanto definire un quadro di requisiti generali.

Durante la riunione del comitato misto della convenzione del 7 dicembre 2023 le parti contraenti hanno adottato all'unanimità la raccomandazione del comitato misto sull'uso di certificati elettronici nell'ambito dell'attuale convenzione. La raccomandazione stabilisce un elenco di condizioni che, una volta soddisfatte, consentono alla parte importatrice di accettare una prova dell'origine sotto forma di un certificato di circolazione EUR.1.

Tali condizioni sono identiche a quelle che stabiliscono i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente nell'ambito della presente proposta.

Al fine di garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni relative alle prove dell'origine sotto forma di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nell'Unione europea, la Commissione prevede di istituire un sistema elettronico per la presentazione delle domande di certificati di circolazione rilasciati per via elettronica, per il rilascio di tali certificati nonché per l'archiviazione di informazioni e lo scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e con le parti contraenti della convenzione. Il sistema elettronico di certificati di prova dell'origine (il sistema e-PoC UE) dovrebbe essere istituito conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle relative disposizioni di applicazione.

È opportuno che la posizione da adottare da parte dell'Unione europea nel consiglio di stabilizzazione e di associazione sia stabilita dal Consiglio.

Il quadro proposto è di natura tecnica e riguarda le norme di origine transitorie attualmente applicabili tra le parti e non incide sulla sostanza del protocollo sulle norme di origine. Non richiede pertanto una valutazione d'impatto.

#### **4. BASE GIURIDICA**

##### **4.1. Base giuridica procedurale**

###### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*<sup>4</sup>.

###### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra.

L'atto che il consiglio di stabilizzazione e di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

---

<sup>4</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

## **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

## **5. INCIDENZA SUL BILANCIO**

I requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente non hanno un'incidenza misurabile sul bilancio dell'UE in quanto il loro campo di applicazione riguarda principalmente l'agevolazione degli scambi e il consolidamento di pratiche moderne delle autorità doganali. Essi prevedono semplificazioni nei settori che rimangono di competenza delle autorità senza incidere sulla sostanza delle norme a partire dalle quali le merci acquistano il carattere originario preferenziale. L'uso di prove dell'origine rilasciate elettronicamente migliora l'efficacia dei controlli doganali e riduce il rischio di frode introducendo un ambiente sicuro per il rilascio e la verifica.

## **6. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

Poiché l'atto del consiglio di stabilizzazione e di associazione integrerà il protocollo n. 2 dell'accordo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, è opportuno pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 2 di tale accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE, Euratom) 2015/998 del Consiglio e della Commissione<sup>1</sup> l'Unione ha concluso l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra ("l'accordo"), entrato in vigore il 1° giugno 2015.
- (2) A norma dell'articolo 117 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione, istituito a norma dell'articolo 115 dell'accordo, può adottare decisioni.
- (3) Nella prossima riunione il consiglio di stabilizzazione e di associazione è chiamato ad adottare una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di stabilizzazione e di associazione, poiché la decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione sarà vincolante per l'Unione.
- (5) In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>2</sup> ("la convenzione") ha convenuto di attuare le norme rivedute<sup>3</sup> ("le norme di origine transitorie") della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione delle norme rivedute della convenzione.

---

<sup>1</sup> Decisione del Consiglio e della Commissione, del 21 aprile 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (GU L 164 del 30.6.2015, pag. 548).

<sup>2</sup> GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

<sup>3</sup> GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1.

- (6) L'applicazione delle norme di origine transitorie garantisce l'adeguamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2025, delle norme rivedute della convenzione, su cui si basano le norme di origine transitorie.
- (7) Dal 1° settembre 2021 è in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine tra diverse parti contraenti della convenzione<sup>4</sup> che rendono applicabili<sup>5</sup> le norme di origine transitorie in attesa dell'entrata in vigore della modifica della convenzione.
- (8) I due obiettivi principali delle norme di origine transitorie<sup>6</sup> sono introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci e creare la possibilità di utilizzare prove dell'origine rilasciate elettronicamente o presentate elettronicamente.
- (9) L'Unione e la Bosnia-Erzegovina hanno convenuto di applicare le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 2 dell'accordo per quanto riguarda le prove dell'origine rilasciate elettronicamente. È pertanto opportuno definire un quadro di requisiti generali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di stabilizzazione e di associazione si basa sul progetto di atto del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

---

<sup>4</sup> UE, Islanda, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Norvegia, Isole Fær Øer, Israele, Giordania, Palestina (tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le posizioni individuali degli Stati membri sulla questione), Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina.

<sup>5</sup> GU C, C/2024/1637, 20.2.2024.

<sup>6</sup> GU L 2024/245.